

CALENDARIO PESCA DI RIMINI 2020/2021

ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE

Divieto assoluto di pesca

Torrente Petroso (Casteldelci): dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena a monte, alla confluenza con il Torrente Senatello a valle.

Rio Cavo (Pennabilli): tratto di corso d'acqua compreso fra le sorgenti e la presa d'acqua della centrale idroelettrica.

Rio Maggio (Sant'Agata Feltria): dalle sorgenti alla località Campo del Fabbro.

Fosso di Cà Fantino (San Leo): tutto il corso d'acqua, dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Mazzocco.

Fontanili di Covignano (Rimini): tutti i fontanili ubicati alla base del Colle di Covignano.

Lago Incalsistem (Rimini): entrambi i bacini lacustri presenti nell'area Incalsistem.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA

Divieto di pesca permanente

“Lago della Grande Rosa” (Casteldelci).

ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE

Divieto di pesca dalle ore 5 del 1 agosto alle ore 20 del 15 ottobre:

Torrente Marano – tratto compreso tra la ferrovia e la foce.

Divieto di pesca dalle ore 5 del 1 marzo alle ore 6 dell'ultima domenica di marzo:

Fiume Marecchia: tratto compreso fra Ponte Otto Martiri a monte, e il Ponte di Petrella Guidi a valle;

Torrente Senatello: tratto compreso fra il Ponte Pianerini a monte, e Ponte Otto Martiri a valle.

Divieto di pesca dalle ore 18 del 15 dicembre alle ore 5 del 1 giugno:

Laghi della Cina.

Divieto di pesca dalle ore 20 del 15 aprile alle ore 5 del 1 giugno

Tutti i bacini lacustri ricompresi in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) o in Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle Direttive Comunitarie n.

79/409/CEE e n. 92/43/CEE, ad esclusione dei Laghi della Cina per i quali valgono le limitazioni di cui al paragrafo precedente.

Tale divieto non si applica nei laghi di pesca a pagamento e in quelli gestiti da associazioni piscatorie.

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA

ZONE A RILASCIO OBBLIGATORIO

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione delle specie ittiche diverse da quelle autoctone e parautoctone di cui all'Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2018, divieto di impiego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino.

La regolamentazione non si applica sui campi di gara permanenti o temporanei ai partecipanti alle manifestazioni agonistiche limitatamente ai tempi di svolgimento delle gare.

Fiume Marecchia: tratto compreso fra Ponte Santa Maria Maddalena a monte e la briglia posta a valle del

Ponte Marecchia in località Ponte Verucchio (il canyon non è compreso);

Fiume Marecchia: nel tratto compreso fra il ponte sulla S.S. 16 a monte e il Ponte di Legno a valle;

Torrente Ausa: nel tratto terminale non cementificato fino alla confluenza con il Fiume Marecchia;

Torrente Ventena di Gemmano: dal confine con la Provincia di Pesaro - Urbino a monte fino alla confluenza con il Torrente Conca a valle;

Torrente Conca: dal guado di Pian Ventena (località ex frantoio Asmara) a monte, all'invaso del Conca a valle (l'invaso non è compreso).

Laghi della Cina (limitazione della quantità di esche utilizzabili a 500 g/pescatore/giorno)

ZONE PER LA PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego e detenzione di qualunque tipo di esca ad esclusione delle esche artificiali, purché munite di un solo amo e prive di ardiglione, è vietato altresì l'uso e detenzione del cestino.

Fiume Marecchia: dalla località Ranco a monte, fino alla confluenza con il Torrente Torbello a valle.

ZONE PER L'ESERCIZIO DEL CARP FISHING

È consentita la pesca notturna della Carpa esercitata esclusivamente con ami sprovvisti di ardiglione e con esche e pasture vegetali. Obbligatorio il rilascio immediato delle specie ittiche autoctone utilizzando tutti gli accorgimenti atti a prevenire ferite, lesioni cutanee o quant'altro, durante le

operazioni di slamatura. Non è ammesso nessun tipo di mezzo galleggiante (materassini, imbarcazioni, belly boat ecc.). Obbligatorio l'uso del guadino per salpare il pesce.

L'esercizio del Carp-fishing notturno è comunque vietato nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno.

- **“Lago del Parco V° PEEP”** (lago della Fiera di Rimini - Parco Giovanni Paolo II)
- **“Lago del Gelso”** (Bellaria Igea Marina)

ZONE DI TUTELA SPECIALE

Divieto di detenzione di esemplari di LASCA e VAIRONE.

Tutti i corpi idrici del territorio riminese.

AREE DI PESCA REGOLAMENTATA (art. 20 L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii.)

“No Kill Bascio” nei Comuni di Pennabilli e Casteldelci, tratto del fiume Marecchia compreso tra il confine con la provincia di Arezzo (a monte) e la confluenza del torrente Torbello (a valle di Molino di Bascio), in acque “C”, lunghezza km. 2,5 circa. **Pesca no-kill da ottobre al 31 marzo.**

Per informazioni : 0541.915826

Vista l'inattuabilità del tabellamento dei corsi d'acqua del territorio provinciale (a causa della difficoltà di accesso, dell'eccessiva estensione degli stessi, degli elevati costi e dei continui furti), saranno attivati efficaci strumenti di diffusione dell'informazione di cui all'art. 10, comma 6 della L.R. 11/2012 e ss.mm., rendendo pubblico l'elenco dei divieti mediante la rete informatica <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/pesca-sportiva-ricreativa-professionale-acque-interne/calendari-ittici/rimini> e per il tramite delle Associazioni piscatorie.

Per tutte le disposizioni non trattate nel presente Programma riguardanti la pesca nei corsi d'acqua di Parchi e Aree Contigue, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Aree protette a agli specifici Regolamenti di Settore emanati dagli Enti di gestione.